

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO E DEGLI ALTRI SOGGETTI CHE SEGNALANO ILLECITI

Indice

Premessa

Titolo I - Procedure di segnalazione

Art. 1. Soggetti e contenuti del sistema di segnalazione	Pag. 3
Art. 2. Procedura per la segnalazione	Pag. 3
Art. 3. Attività di accertamento delle segnalazioni	Pag. 4

Titolo II- Precauzioni per la tutela del segnalante

Art. 4. La tutela del segnalante	Pag. 5
Art. 5. Segnalazione di discriminazioni	Pag. 6
Art. 6. La responsabilità del segnalante	Pag. 7

Disposizioni finali	Pag. 7
----------------------------	--------

Appendice

Allegato 1- Manuale utenti

Premessa

Il Comune di Villimpenta adotta la presente disciplina al fine di favorire la presentazione di segnalazioni – da parte di propri dipendenti e collaboratori e da parte di lavoratori e collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e esecutrici di opere pubbliche a favore del Comune stesso - che possano portare all'emersione di fenomeni di "corruzione" o comunque di illeciti amministrativi, contabili, civili o penali.

L'istituto della segnalazione di illeciti, noto come whistleblowing, previsto *ad origine* dall'art. 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti) del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 51, della L. legge n. 190/2012 e modificato dalla legge n. 179/2017, trova oggi la propria disciplina aggiornata nel D. Lgs. 10.03.2023 n. 24.

L'istituto del whistleblowing è una misura generale di prevenzione della corruzione, obbligatoria in base al P.N.A. e approvato da DGC n. 98 del 07/11/2023.

Per "illecito" si intendono non solo le fattispecie riconducibili ai delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche i comportamenti impropri di un funzionario pubblico, in contrasto con la normativa (norme legislative, statutarie e regolamentari) o con le prassi e misure organizzative dell'Ente, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, portando all'adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell'interesse pubblico.

Il whistleblower è colui che segnala un illecito, di cui sia venuto a conoscenza in occasione/a causa dello svolgimento delle proprie mansioni lavorative e decida di segnalarlo a una persona o un'autorità che possa agire efficacemente al riguardo. Egli può rischiare personalmente atti di ritorsione a causa della segnalazione, eppure si trova a svolgere un ruolo di interesse pubblico, perché consente all'ente di appartenenza di avere conoscenza di problemi o pericoli. Occorre, pertanto regolamentare le procedure volte a incentivare e proteggere tali segnalazioni.

L'attività del segnalante non deve essere considerata in senso negativo, assimilabile ad un comportamento come la delazione (che tradisce un rapporto di fiducia preesistente e che di solito avviene nel più completo anonimato), ma come un fattore destinato ad eliminare forme di "maladministration" e illegalità all'interno dell'Ente, a tutela dell'integrità della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.).

La segnalazione costituisce un intervento a salvaguardia dell'etica e integrità pubblica, in quanto il whistleblower aiuta a far emergere possibili fenomeni corruttivi all'interno dell'Ente, rafforzando i principi di legalità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. L'istituto del whistleblowing non deve riguardare, pertanto, lamentele di carattere personale, come contestazioni, rivendicazioni o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici o colleghi, solitamente disciplinate da altre procedure.

Con il presente atto si intende adeguare il sistema di misure idonee a tutelare il segnalante alle disposizioni del D. Lgs. 24/2023, garantendo idonee tutele al segnalante e contrastando ogni possibile discriminazione, individuando e rimuovendo i possibili fattori che potrebbero in un qualche modo impedire o rallentare il ricorso all'istituto della denuncia di illeciti nel pubblico interesse.

L'obiettivo prioritario del presente documento è quello di fornire al segnalante oggettive indicazioni operative circa:

- a) i destinatari della segnalazione;
- b) l'oggetto e i contenuti della segnalazione;
- c) le modalità di trasmissione delle segnalazioni;
- d) le forme di tutela, per evitare possibili ripercussioni sulla vita lavorativa.

TITOLO I - PROCEDURE PER LA SEGNALAZIONE

Art. 1) Soggetti e contenuti segnalazione

Chi può effettuare una segnalazione

La segnalazione di illecito può essere inviata dai seguenti soggetti, che dispongono di informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:

- Dipendenti del Comune di Villimpenta
- Dipendenti di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, dipendenti delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio
- Lavoratori autonomi e collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso il Comune
- Lavoratori o collaboratori di imprese che forniscono beni o servizi all'Ente o che realizzano lavori per il Comune
- Liberi professionisti e consulenti che hanno rapporti di lavoro con il Comune
- Volontari e tirocinanti che prestano la propria attività presso il Comune
- Azionisti e titolari di funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche se esercitate di fatto, presso il Comune di Villimpenta

Cosa può essere segnalato

La segnalazione di illecito può avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Comune di Villimpenta di cui si sia venuti a conoscenza in un contesto di lavoro pubblico e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; può avere ad oggetto, inoltre, atti od omissioni riguardanti il mercato interno o che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea nonché illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali afferenti gli appalti.

Cosa non può essere segnalato

La segnalazione di illecito NON può avere ad oggetto:

- contestazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico o ai rapporti con figure gerarchicamente sovraordinate;
- violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea;
- violazioni in materia di sicurezza, di appalti in materia di difesa e sicurezza, informazioni classificate, protezione del segreto professionale forense, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.

Destinatario della segnalazione

Il Comune di Villimpenta individua nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il soggetto destinatario delle segnalazioni.

Canali per l'invio della segnalazione

La segnalazione può essere inviata attraverso i seguenti canali:

1. Canale interno: mediante l'utilizzo della piattaforma raggiungibile all'indirizzo <https://comunediwillimpenta.whistleblowing.it/> possono essere presentate segnalazioni in forma scritta o in forma orale seguendo la procedura disciplinata dal successivo art. 2.
2. Canale esterno: mediante l'utilizzo del canale attivato da ANAC possono essere presentate segnalazioni in forma scritta o in forma orale purché ricorra una delle seguenti condizioni: il canale di segnalazione interna del Comune non sia stato attivato o non sia conforme alla legge, la segnalazione inviata attraverso il canale interno non abbia avuto

seguito, il segnalante ha fondati motivi per ritenere che alla segnalazione mediante canale interno non sarebbe dato efficace seguito o possa determinare il rischio di ritorsione, il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione determini un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

3. Divulgazione pubblica.
4. Denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile.

Art. 2) Procedure per la segnalazione mediante il canale interno

a) Segnalazione in forma scritta

Il segnalante accede al servizio per la segnalazione di illeciti attraverso browser e da qualsiasi dispositivo (pc, smartphone, tablet) con le credenziali (username e password) che ciascun segnalatore può acquisire registrandosi autonomamente nella piattaforma.

È possibile inviare una segnalazione anche senza essersi preventivamente registrati.

Ciascun dipendente/collaboratore troverà sul sito web istituzionale dell'Ente e nel pannello della maschera iniziale l'indirizzo a cui accedere per effettuare la segnalazione; i fornitori o comunque i soggetti esterni troveranno l'indicazione di detto indirizzo rispettivamente nel contratto di assunzione e nel contratto di affidamento della fornitura/servizio/lavoro e nella home page del sito web istituzionale.

Le modalità per accedere sono riportate nel Manuale utenti, allegato in forma sintetica al presente atto, e reperibile nella rete Intranet dell'Ente e nella sezione dedicata del sito web istituzionale.

Detto manuale in forma aggiornata è altresì reperibile, dopo la registrazione, nell'Area riservata della piattaforma (link in alto a destra).

Il servizio prevede l'indicazione di tutti gli elementi utili a consentire di procedere alla gestione della segnalazione, ivi compresa l'effettuazione delle verifiche e controlli a riscontro della fondatezza dei fatti che sono ricompresi nell'oggetto della segnalazione.

b) Segnalazione in forma orale

In via di prima applicazione, è possibile presentare segnalazioni orali direttamente al RPCT – Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Villimpenta chiamando il numero 0376 667508 nei seguenti giorni e orari: venerdì dalle ore 09:00 alle ore 11:00.

Il segnalante può anche presentare una segnalazione orale chiedendo un incontro diretto al RPCT, che è tenuto a fissarlo entro un termine di dieci giorni dalla richiesta.

Si deve rappresentare l'indispensabilità che la denuncia presentata dal "segnalante" sia:

- circostanziata
- riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal denunciante e non riportati o riferiti da altri soggetti
- contenga una chiara descrizione dei fatti, tempi e modi con cui si è realizzata la presunta condotta illecita.

Art. 3) Attività di accertamento delle segnalazioni

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, all'atto del ricevimento della segnalazione, rilascia avviso di ricevimento entro sette giorni e provvede ad avviare la procedura interna per la verifica dei fatti rappresentati nella dichiarazione del segnalante, investendo le strutture interne competenti.

Qualora dovesse risultare incompetente alla gestione della segnalazione interna ricevuta, il RPCT provvede alla trasmissione della stessa senza indugio, e comunque entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestualmente notizia al segnalante dell'avvenuta trasmissione.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nel rispetto della massima riservatezza e dei principi di imparzialità e di minimizzazione dei dati personali trattati, potrà effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti (indicati dal segnalante) che possono riferire sugli episodi segnalati. Il RPCT è tenuto a sentire il segnalante che ne faccia richiesta.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione potrà contattare direttamente il "segnalante", mantenere interlocuzioni, chiedere integrazioni e riceverlo in un luogo protetto, anche al di fuori dei locali dell'Ente, per garantire la sua massima riservatezza, per acquisire ogni ulteriore tipo di informazione utile circa l'episodio che denuncia. La segnalazione, dopo aver subito l'oscuramento in corrispondenza dei dati significativi del segnalante e delle persone coinvolte dalla segnalazione, potrà essere trasmessa, a cura del "Responsabile", ad altri soggetti interessati per consentire loro le valutazioni del caso e/o le eventuali iniziative in merito da intraprendere: le risultanze dell'istruttoria dovranno essere comunicate al "Responsabile" non oltre 30 giorni dalla ricezione della segnalazione, salvo proroga, per giustificato motivo, di ulteriore 15 giorni. Qualora, all'esito delle opportune verifiche la segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, il "Responsabile", in relazione alla natura della violazione, provvederà:

1. a comunicare l'esito dell'accertamento al dirigente dell'Area di appartenenza dell'autore della violazione accertata, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare.
2. ad adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della legalità.

Resta impregiudicato e autonomo dalla procedura in discorso, l'obbligo di presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria competente relativamente alle fattispecie penalmente rilevanti.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, a conclusione degli accertamenti e comunque entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione, informa dell'esito o dello stato degli stessi il segnalante, secondo la modalità previste dalla piattaforma e con le opportune precauzioni a garanzia della sua tutela. Il segnalante può verificare in qualsiasi momento ed in autonomia lo stato di avanzamento della sua segnalazione.

TITOLO II - PRECAUZIONI PER LA TUTELA DEL SEGNALANTE

Art. 4) La tutela del segnalante.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse; sono conservate per il tempo necessario alla gestione della segnalazione e comunque non oltre cinque anni.

L'identità del segnalante (e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi tale identità) deve essere protetta in ogni contesto, a partire dal momento dell'invio della segnalazione ed in ogni fase successiva; pertanto non può essere rivelata, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione; e coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, anche solo accidentalmente, sono tenuti

a tutelare la riservatezza di tale informazione.

Le misure di protezione della riservatezza del segnalante si applicano anche ai facilitatori (ovvero a coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione e che operano nel medesimo contesto lavorativo), alle persone legate al segnalante da un legame affettivo stabile o da una relazione di parentela entro il quarto grado che operano nel medesimo contesto lavorativo, ai colleghi di lavoro del segnalante operanti nel medesimo contesto lavorativo e aventi un rapporto di lavoro abituale e corrente con il segnalante, agli enti di proprietà del segnalante e agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Nell'ambito del procedimento penale l'identità del segnalante è coperta da segreto ai sensi dell'art. 329 CPP.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso espresso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

La segnalazione, come previsto dall'art. 12 comma 8 del D. Lgs. 24/2023, è sottratta all'accesso, disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii. nonché dagli artt. 5 e seguenti del D. Lgs. 33/2013.

Il dirigente che riceve informazioni da un dipendente di un illecito o di una irregolarità, è tenuto a proteggerne l'identità e a invitarlo a effettuare la segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In caso di omissione e di mancata protezione del segnalante, il dirigente risponde disciplinarmente e, se sussistono i presupposti, incorre nelle altre forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Art. 5) Segnalazione di discriminazioni

I segnalanti che denunciano all'Autorità Giudiziaria Ordinaria o alla Corte dei Conti o all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possono subire alcuna ritorsione.

Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Le principali fattispecie che costituiscono ritorsioni sono previste dall'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 23/24.

L'adozione di misure ritorsive nei confronti del segnalante è può essere comunicata all'ANAC dall'interessato.

Il Comune promuove, a tutela dei segnalanti, un'efficace attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione degli illeciti, a tutela del pubblico interesse, nell'ambito dei percorsi di formazione sull'etica pubblica e il codice di comportamento dei pubblici dipendenti.

Art. 6) La responsabilità del segnalante

La tutela del segnalante non può essere assicurata nei casi in cui questi incorra, con la denuncia, in responsabilità penale, accertata anche con sentenza di primo grado, a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale, o in responsabilità civile extracontrattuale per dolo o colpa grave, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile. Inoltre, l'anonimato del segnalante non può essere garantito in tutte le ipotesi in cui l'anonimato stesso non è opponibile per legge (come per es. nel corso di indagini giudiziarie, tributarie, ispezioni di organi di controllo). Nel caso in cui, a seguito di verifiche interne, la segnalazione risulti priva di ogni fondamento saranno avviate azioni di responsabilità disciplinare o penale nei confronti del segnalante, salvo che questi non produca ulteriori elementi a supporto della propria denuncia.

Disposizioni finali

Le violazioni degli obblighi previsti dal presente atto configurano una responsabilità disciplinare, per inosservanza a disposizioni di servizio, se, a seconda della fattispecie, non sono individuabili illeciti disciplinari più gravi. La procedura individuata nel presente atto per il *whistleblowing*, nonché i profili di tutela del segnalante e delle persone coinvolte dalla segnalazione saranno sottoposti a revisione periodica per verificare possibili lacune o incomprensioni anche da parte dei dipendenti e collaboratori.

Le linee procedurali adottate con il presente atto aggiornano e sostituiscono integralmente quelle precedentemente adottate.

Aggiornata a 11/09/2026